

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 16 dicembre 2014)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI CREMAZIONE. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO PARCO VIA BERTANI 80.

Proposta dell'Assessore Lo Russo.

La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 440.

A livello normativo si parlava però di cremazione già nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265. Recitava, infatti, l'articolo 343 che "la cremazione dei cadaveri è fatta in crematori autorizzati dal Prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematori.".

La norma sopra riportata va letta tenuto conto della Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Con tale normativa, all'articolo 6, si è disposto che "...le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.". Il secondo comma dell'articolo 6 ha previsto poi che "la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.... Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.".

Con riguardo al servizio di cremazione, non c'è dubbio alcuno in ordine alla sua rilevanza economica, alla luce della significativa dimensione economica degli investimenti necessari e dei volumi dei costi e dei ricavi generali, nonché della concorrenza che caratterizza gli impianti tra loro.

Si pone pertanto il problema dell'applicabilità al servizio di cremazione dell'articolo 34,

comma 21, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che "gli affidamenti in essere (facendo riferimento a quelli relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al comma precedente n.d.r.) alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicano, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20....Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31/12/2013". Tale norma è stata poi modificata dall'articolo 13 del Decreto Legge 150/2013 convertito in Legge 15/2014 , ai sensi del quale cessano ex lege alla data del 31 dicembre 2014 tutti gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (sanzione già prevista dall'articolo 34 cit., la cui operatività slitta quindi al 31 dicembre 2014).

Nel caso del Comune di Torino, il servizio di cremazione è gestito da So.Crem., ente morale che esercita attività di cremazione fin dal 1886, con impianti di proprietà superficiaria costruiti su terreni comunali assegnati in concessione.

La novella normativa impone alla CITTA' di valutare le modalità di concessione del servizio pubblico locale di cremazione in quanto la gestione da parte di SOCREM non risulta conforme alla normativa europea e andrà a scadenza al 31 dicembre 2014. Resta invece inalterato il rapporto patrimoniale che lega la So.Crem alla Città in virtù di convenzioni ancora in vigore (quella del 1886, a titolo perpetuo e quella novantanovenne del 1978).

Al riguardo, è stato richiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di esprimere parere ai sensi dell'articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 in ordine alle modalità di gestione del servizio di cremazione nel Comune di Torino. In particolare, il Garante evidenzia che il servizio di cremazione in quanto servizio pubblico locale a rilevanza economica è disciplinato dall'articolo 34 commi 20 e 21 del Decreto Legge 179/2013 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 150/2013 che "impongono la regolarizzazione dei modelli di gestione dei servizi, attraverso la scelta tra una delle tre possibili modalità di gestione offerte dal quadro normativo vigente (gara per l'aggiudicazione del servizio, gara per la selezione del socio privato o affidamento secondo modalità in house)".

L'AGCM si esprime poi sulla possibilità di gestione non in esclusiva del servizio di cremazione.

In tal caso più operatori potrebbero operare, pur sempre con impianto interno ad uno o più cimiteri comunali, in regime autorizzatorio. Attribuisce poi al Comune di Torino il compito di valutare preliminarmente "in concreto" se la domanda di servizio pubblico di cremazione nel proprio territorio possa essere "soddisfatta dal libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali", cioè dalla fornitura del servizio svolto dalla So.Crem. e dai crematori circostanti.

A tal proposito, posto che un cittadino può avvalersi, per la cremazione di un cadavere o di resti mortali di cui lui abbia titolarità ad esprimersi, di un crematorio di propria scelta, dentro il Comune di residenza o fuori di esso, dentro la Regione o fuori di essa o ancora fuori della Nazione, occorre verificare se il servizio offerto da So.Crem. è in concorrenza con i servizi offerti

dagli operatori attivi in ambito regionale.

L'affermazione dell'Autorità "graverebbe sul Comune l'onere di informare l'utenza sulla possibilità di rivolgersi ad operatori alternativi alla So.Crem. eventualmente attivi in altri Comuni della Regione o, se del caso, anche in Regioni limitrofe", pur sempre nel solo caso di regime autorizzatorio, ha una ragion d'essere solo se il Comune ritenga che il servizio pubblico locale possa essere garantito, secondo standard adeguati e prezzi pari o inferiori a quelli massimi stabiliti in campo nazionale, con le strutture esistenti o pianificate su scala regionale.

Proprio su quest'ultimo aspetto ha deciso di concentrarsi la Civica Amministrazione, verificando, attraverso l'analisi del mercato esistente (all. 1 - n.), gli impianti operanti nella Regione Piemonte e la loro idoneità a fornire un adeguato servizio anche ai cittadini residenti in Torino (fonte SEFIT).

Sono state in particolare poi prese in considerazione le caratteristiche di ogni impianto e le tariffe applicate, arrivando a verificare che esistono le potenzialità per considerare concorrenziale il servizio gestito da privati a livello regionale.

E' stato inoltre valutato che con riguardo ai deceduti residenti in Torino, esiste una percentuale di famiglie che già oggi si rivolge all'esterno per cremare i propri cari, attestata al 12 % nel 2013 e al 13.5% nei primi sei mesi del 2014. I dati mostrano una tendenza in aumento verso il ricorso ad impianti diversi da quello di Torino, e viceversa i dati So.Crem. evidenziano che deceduti fuori Torino vengono cremati in Torino.

L'analisi effettuata porta a ritenere che esiste un mercato concorrenziale a livello regionale del servizio di cremazione con le caratteristiche di universalità e accessibilità, che la libera iniziativa economica privata risulta idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e che So.Crem. può considerarsi soggetto integrato autorizzato a offrire il servizio in concorrenza con gli altri operatori. Si ricordi che l'autorizzazione va considerata come uno strumento di liberalizzazione parziale rispetto ad un preesistente regime concessorio di un servizio, che si sostanzia nella libertà di svolgimento e di accesso ad una data attività (economica) e non determina la sottrazione ad ulteriori regole che prescrivono requisiti, presupposti ovvero modalità di svolgimento della medesima, come nel caso di specie.

Verificato tale presupposto, tuttavia, l'Amministrazione ha parallelamente intrapreso un percorso di valutazione dell'accessibilità al servizio per i residenti nella zona sud della città e comuni limitrofi, ritenendo corretto ampliare l'offerta attraverso la realizzazione di un nuovo impianto crematorio all'interno del Cimitero Parco. La cremazione infatti, quale ulteriore possibilità rispetto alla tumulazione ed all'inumazione, è diventata negli anni una scelta sempre più praticata che rispecchia una volontà maggiormente diffusa nel praticare tale forma di sepoltura, anche perché più definitiva e nel complesso meno costosa per le famiglie, con la tendenza a crescere nel tempo. Ciò consentirà anche di alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare nei cimiteri comunali nei prossimi anni, con il conseguente minor utilizzo del territorio e risparmio di risorse economiche pubbliche.

D'altra parte, secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare

la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, attraverso:

- esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il PPP;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Come peraltro richiamato nel parere dell'Authority, è quindi assolutamente in linea con le prescrizioni dell'articolo 34 commi 20 e 21 del Decreto Legge 179/2013 convertito in Legge 174/2013, l'affidamento mediante gara pubblica del servizio di cremazione che l'Amministrazione intende, con il presente provvedimento, porre in essere (all. X - n.).

L'ufficio tecnico ha pertanto predisposto uno studio di fattibilità, (all. 2 - n.), che si compone di Relazione illustrativa generale, Relazione tecnica, stima sommaria della spesa, cronoprogramma ed elaborato grafico per la realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero Parco, via Bertani n. 80, opera inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici - Elenco Annuale 2014, al codice opera 4183. Lo studio prevede la realizzazione, nel Campo 10 - parte campo 16, di spazi interni, distinguibili in area forni, area deposito, area uffici, area commiato con superficie complessiva linda di almeno 1200 mq oltre a circa 95 mq. di deposito mortuario aggiuntivo ed a circa 190+60 mq. di pensiline, su una superficie complessiva di 3600 mq..

Sulla base della Relazione tecnica e della stima sommaria dei costi, l'Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 153 commi 1-14 del D.Lgs 163/2006, vale a dire la finanza di progetto con il meccanismo della gara unica. Si procederà quindi a bandire una gara per la scelta del promotore, ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dello studio di fattibilità. Ai sensi dell'articolo 14bis comma 1 della Legge 241/1990 tale documento sarà oggetto di preventiva conferenza di servizi indetta al fine di verificare la disponibilità dei diversi enti coinvolti al rilascio delle autorizzazioni necessarie. Delle risultanze della conferenza sarà dato atto nel provvedimento dirigenziale di indizione della gara, apportando le eventuali modifiche necessarie allo studio di fattibilità.

L'Amministrazione ha svolto un'analisi dei costi e ricavi presupposti dall'operazione nel PEF, allegato al presente atto (all. P - n.).

Le offerte dovranno contenere una serie di documenti indicati dalla normativa e descritti nel seguito, tra i quali il progetto preliminare. La stazione appaltante nominerà promotore colui che avrà presentato la migliore offerta e ne approverà il progetto presentato. L'Amministrazione potrà richiedere al promotore di effettuare le modifiche richieste dagli enti preposti in sede di approvazione del progetto preliminare; il promotore dovrà provvedere a rettificare tale progetto, in caso contrario, l'Amministrazione andrà avanti con lo scorrimento della graduatoria, con il secondo classificato, finché non troverà un privato disposto a modificare il progetto, sulla base delle suddette richieste.

Pertanto, l'oggetto della concessione comprende:

- 1) il progetto preliminare redatto ai sensi ed in conformità dell'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli articoli 17 e seguenti del DPR 207/2010, completa degli elaborati grafici esplicativi in modo da poter valutare l'opera progettata sotto il profilo tecnico ed estetico. In tale progetto preliminare, redatto prendendo come riferimento lo studio di fattibilità predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà altresì essere indicato il costo complessivo dell'intervento;
- 2) la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la direzione dei lavori e la contabilità, nel rispetto dei dettami del D.Lgs. n. 163/2006, la costruzione e la successiva gestione di un nuovo impianto crematorio e delle necessarie opere pertinenziali, all'interno del Cimitero Parco di via Bertani n. 80, su un'area complessiva di circa 8700 mq. dotata di un accesso pedonale e uno carrabile idoneo anche al passaggio del carro funebre. Di detta area 3.600 mq. saranno destinati alla realizzazione dei corpi edilizi e dell'area pertinenziale dell'impianto; mentre la restante parte da sistemare a verde, in parte per accogliere la dispersione ceneri e per le altre attività cimiteriali. L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Le aree sono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;
- 3) la fornitura e la posa in opera (compreso il posizionamento ed il montaggio dello stesso nell'ambiente cui è destinato) di impianto di cremazione, comprensivo di almeno due linee di forni, rispondente alla migliore tecnologia disponibile nel rispetto della legislazione vigente sulla emissione di fumi in atmosfera. Esso sarà destinato e dovrà essere idoneo alla cremazione di cadaveri e resti mortali, ivi compresi i feretri in zinco, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. L'offerta del concessionario si intende comprensiva di tutti gli oneri spese e prestazioni necessarie per la messa in esercizio;
- 4) la gestione del servizio pubblico locale di cremazione dei deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili.

A maggior tutela dell'effettiva esecuzione dell'opera e sua gestione il bando di gara prevedrà che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori esprimenti la manifestazione di interesse a finanziare l'opera ai sensi dell'articolo 144 comma terzo ter del D.Lgs. 163/2006.

Il futuro Concessionario avrà diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera realizzata per la durata della Concessione con il vincolo qualitativo definito dai criteri di gestione ed i vincoli tariffari previsti nello Schema di Contratto di concessione (all. 3 - n.).

Potranno presentare domanda di partecipazione i soggetti singoli o associati di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all' articolo 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006

n. 163, che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Con riguardo alla possibilità dei soggetti affidatari in house di un servizio pubblico locale di partecipare alla procedura di gara per la concessione in oggetto, essa risulta ammissibile alla luce dell'interpretazione dell'evoluzione della normativa nazionale come peraltro è ben evidente nel Parere n. 42 del 27 marzo 2013 dell'AVCP (ora ANAC), cui si rimanda per le motivazioni.

Ai partecipanti sarà comunque richiesto il possesso dei requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici; saranno quindi esclusi dalla partecipazione i soggetti che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

I requisiti di partecipazione saranno meglio definiti nella documentazione di gara in coerenza con la normativa vigente e con la necessità di garantire la massima partecipazione e nello stesso tempo l'affidabilità e l'esperienza nella gestione di impianti di cremazione. Oltre che il possesso delle attestazioni SOA nel caso si intenda eseguire direttamente i lavori, i concorrenti dovranno, in particolare, dimostrare di aver svolto servizi analoghi nel triennio dalla pubblicazione del bando, pari ad almeno numero 2000 cremazioni di salme/resti annui eseguite in un singolo impianto.

Il contratto decorre dalla data di stipulazione, il diritto a gestire funzionalmente le opere decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e avrà durata ventennale, termine in cui scadrà la convenzione. I tempi per la progettazione e costruzione per il forno crematorio, compresa l'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari al rilascio del Permesso di Costruire, sono fissati in un termine non superiore a 28 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

Al termine della concessione le opere e il manufatto resteranno in proprietà della Città di Torino, che non restituirà al concessionario il valore dei materiali ed il costo della manodopera, né sarà tenuta a monetizzare l'aumento di valore ottenuto dal fondo, in quanto il piano di fattibilità bene esprime potenzialità gestionali, commisurate al costo delle opere ed alle tariffe cui dovrà attenersi il concessionario, tali da rendere remunerativa l'opera in modo superiore a tali valori (vedere allegato P).

Non sarà erogato, pertanto, alcun valore residuo al concessionario, relativo agli investimenti eventualmente non ammortizzato al termine della concessione:

- nel quinquennio immediatamente antecedente la scadenza della concessione, il concessionario deve garantire l'occorrente manutenzione degli impianti in modo da assicurare il buon funzionamento del servizio;
- qualora nell'ultimo quinquennio, previa autorizzazione o richiesta del Comune, risultino comunque necessari interventi straordinari, gli eventuali oneri non ammortizzati al termine della concessione vengono accollati al concessionario subentrante, nel limite massimo del 50%. La restante parte resterà a carico del gestore uscente. I lavori eseguiti in tale periodo privi di autorizzazione della Città non saranno comunque riconosciuti. A tal fine, per ogni intervento eseguito in tale ultimo periodo, il concessionario dovrà presentare un piano di

ammortamento.

La concessione viene aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di seguito indicati, che saranno poi eventualmente meglio dettagliati, in sotto criteri e in sotto punteggi, in sede di approvazione del disciplinare di gara:

PARTE TECNICA fino ad un massimo di 65 punti

Gli elementi oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica ed i relativi punteggi, sono i seguenti:

- | | |
|---|----|
| 1. Valore Architettonico, Tecnico, Estetico, Ambientale e Funzionale del Progetto Preliminare | 20 |
| 2. Qualità e consistenza del Piano di Manutenzione | 10 |
| 3. Contenimento dei consumi energetici e degli impatti ambientali | 10 |
| 4. Modalità di gestione e qualità dei servizi | 25 |

PARTE ECONOMICA fino a un massimo di 35 punti

Gli elementi oggetto di valutazione dell'Offerta Economica ed i relativi punteggi, sono i seguenti:

- | | |
|--|----|
| 1. Qualità e definizione del Piano Economico Finanziario | 20 |
| 2. Analisi di sensitività | 5 |
| 3. Agevolazioni nel pagamento delle tariffe a favore dell'utenza | 10 |

Nell'ambito della valutazione del criterio "Qualità e definizione del Piano Economico Finanziario", costituirà sotto criterio il miglioramento del canone offerto al Comune, fissato in Euro 50.000,00 annui, oltre IVA.

L'Amministrazione Comunale stabilisce che ai fini della procedura di gara e del relativo Contratto, il regime tariffario e le sue modalità di aggiornamento devono far riferimento a quanto stabilito dal quadro normativo vigente in materia e più precisamente dalle disposizioni degli articoli 3 e 5 del Decreto 1 luglio 2002 del Ministero dell'Interno "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali" e dal successivo Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute del 16 maggio 2006 recante "Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali".

Per Tariffa si deve pertanto intendere quella massima permessa per tipologia di servizio praticato e calcolata annualmente su base nazionale in base al richiamato disposto normativo, con aggiornamento periodico sempre stabilito per Legge. Pertanto il Contratto con l'Aggiudicatario della gara farà espressamente riferimento alle Tariffe fissate dai Decreti sopra richiamati. Tali valori sono da assumere come riferimento per l'Offerta da parte del Concorrente. La Tariffa è comprensiva della cerimonia, se richiesta, svolta da personale adeguatamente formato in conformità con quanto stabilito con D.G.R. 22 settembre 2014 n. 22-343 e s.m.i..

Per le cremazioni da effettuarsi d'ufficio, si stabiliscono invece le seguenti tariffe:

- per i resti mortali da esumazione ordinaria Euro 210,00 + IVA,
- per i resti mortali da estumulazione ordinaria con feretro di legno e zinco Euro 230,00 + IVA.

Il soggetto affidatario del servizio potrà applicare al servizio di cremazione di resti mortali da estumulazione ordinaria con feretro di legno e zinco, con richiesta dei familiari, una tariffa non superiore ad Euro 265,00 + IVA, comprendente anche il servizio di cerimonia di consegna ceneri.

Tali tariffe non essendo previste dal Decreto Ministeriale sopra citato sono suscettibili di aggiornamento annuale al 1 luglio secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati previa richiesta del concessionario assentita con deliberazione Giunta Comunale.

Il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria, a favore del Comune di Torino, di un importo pari al 2% dell'importo previsto per l'investimento costituita ai sensi dell'articolo 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso di garanzia fideiussoria, essa dovrà avere una validità di 240 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Inoltre dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione, nonché quella di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.

In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, nonché la subconcessione pena la decadenza.

L'aggiudicatario potrà costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, in tal caso il capitale sociale della società dovrà ammontare ad un minimo pari ad un quinto del costo dell'investimento lordo, interamente sottoscritto e versato.

Con riguardo alle associazioni dei consumatori, esse saranno coinvolte in una fase successiva - "in sede di stipula del contratto di servizio" - recita l'articolo 2 comma 461 Legge Finanziaria per il 2008, volta a garantire i diritti degli utenti al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi predisposta d'intesa con le associazioni medesime.

Alla luce della procedura definita e della conseguente realizzazione di un impianto di cremazione presso il Cimitero Parco, occorre procedere alla modifica del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri. Vengono in considerazione in particolare gli articoli 35 comma

1, 38, comma 4 e 40 commi 5, 7 e 9, che vengono modificati nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 4 - n.), per adeguarli alla diversa organizzazione del servizio.

Invece, considerata la gestione integrata del servizio pubblico locale di cremazione, occorrerà procedere all'elaborazione di un regolamento che, nel disciplinare tale servizio, detti le disposizioni circa le modalità della sua erogazione, sulla qualità che occorre garantire e sui diritti e sugli obblighi discendenti dal rapporto con gli utenti, in particolare con riguardo all'obbligo di mettere a disposizione una Carta dei Servizi.

Si rinvia a successivo provvedimento della Giunta Comunale la definizione dei rapporti fra AFC Torino S.p.A., gestore dei servizi cimiteriali ed il concessionario dell'impianto crematorio del Cimitero Parco, con particolare riguardo al piano delle esumazioni ed estumulazioni da programmarsi nell'arco di durata della convenzione, ferme restando le quantità che saranno individuate nel Piano Economico Finanziario.

Si attesta che il provvedimento non rientra fra quelli per i quali è necessaria la valutazione dell'impatto economico, in quanto pur trattandosi di nuova realizzazione, la procedura pone a carico del nuovo concessionario tutti i costi da essa derivanti (all. 5 - n.).

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta costi per utenze che sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Sul presente provvedimento sarà richiesto il parere delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di prendere atto che So.Crem. è soggetto integrato a offrire il servizio di cremazione in concorrenza con gli altri operatori presenti nel territorio della Regione Piemonte (allegato 1);
- 2) di approvare lo studio di fattibilità (allegato 2) per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio presso il Cimitero Parco di Torino, via Bertani n. 80, opera inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici - Elenco Annuale 2014, al codice

opera 4183, che si compone di Relazione Illustrativa Generale, Relazione Tecnica, Stima sommaria della spesa, cronoprogramma ed elaborato grafico, oltre che del Piano Economico Finanziario;

- 3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la procedura ad evidenza pubblica per la concessione di progettazione, esecuzione e gestione di un impianto di cremazione, e conseguentemente del servizio pubblico locale di cremazione dei deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili per la durata di VENTI anni, con le modalità di cui all'articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In particolare, l'oggetto della concessione sarà costituito da:
 1. la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la direzione dei lavori e la contabilità, nel rispetto dei dettami del D.Lgs. n. 163/2006, la costruzione e la successiva gestione di un nuovo impianto crematorio e delle necessarie opere pertinenziali, all'interno del Cimitero Parco, su un'area complessiva di circa 3600 mq. L'intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Le aree sono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;
 2. la fornitura in opera (compreso il posizionamento ed il montaggio dello stesso nell'ambiente cui è destinato) di un impianto di cremazione, comprensivo di almeno due linee di forni rispondente alla migliore tecnologia disponibile nel rispetto della legislazione vigente sulla emissione di fumi in atmosfera. L'impianto sarà destinato e dovrà essere idoneo alla cremazione di cadaveri e resti mortali, ivi compresi i feretri in zinco, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. L'offerta del concessionario si intende comprensiva di tutti gli oneri spese e prestazioni necessarie per la messa in esercizio;
 3. la gestione del servizio pubblico locale di cremazione dei deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri indicati in narrativa, che potranno essere poi eventualmente meglio dettagliati, in sotto criteri ed in sotto punteggi, in sede di approvazione del disciplinare di gara:

PARTE TECNICA

fino ad un massimo di 65 punti

Gli elementi oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica ed i relativi punteggi, sono i seguenti:

- | | |
|---|----|
| 1. Valore Architettonico, Tecnico, Estetico, Ambientale e Funzionale del Progetto Preliminare | 20 |
| 2. Qualità e consistenza del Piano di Manutenzione | 10 |
| 3. Contenimento dei consumi energetici e degli impatti ambientali | 10 |
| 4. Modalità di gestione e qualità dei servizi | 25 |

PARTE ECONOMICA fino a un massimo di 35 punti

Gli elementi oggetto di valutazione dell'Offerta Economica ed i relativi punteggi, sono i seguenti:

- | | |
|--|----|
| 1. Qualità e definizione del Piano Economico Finanziario | 20 |
| 2. Analisi di sensitività | 5 |
| 3. Agevolazioni nel pagamento delle tariffe a favore dell'utenza | 10 |

Nell'ambito della valutazione del criterio "Qualità e definizione del Piano Economico Finanziario", costituirà sotto criterio il miglioramento del canone offerto al Comune, fissato in Euro 50.000,00 annui, oltre IVA.

L'Amministrazione Comunale stabilisce che ai fini della procedura di gara e del relativo Contratto, il regime tariffario e le sue modalità di aggiornamento devono far riferimento a quanto stabilito dal quadro normativo vigente in materia e più precisamente dalle disposizioni degli articoli 3 e 5 del Decreto 1 luglio 2002 del Ministero dell'Interno "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali" e dal successivo Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute del 16 maggio 2006 recante "Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali". Per Tariffa si deve pertanto intendere quella massima permessa per tipologia di servizio praticato e calcolata annualmente su base nazionale in base al richiamato disposto normativo, con aggiornamento periodico sempre stabilito per Legge.

Pertanto il Contratto con l'Aggiudicatario della presente gara farà espressamente riferimento alle Tariffe fissate dai Decreti sopra richiamati. Tali valori sono da assumere come riferimento per l'Offerta da parte del Concorrente.

Per le cremazioni da effettuarsi d'ufficio, si stabiliscono le seguenti tariffe:

- per i resti mortali da esumazione ordinaria Euro 210,00 + IVA
- per i resti mortali da estumulazione ordinaria con feretro di legno e zinco Euro 230,00 + IVA.

Il soggetto affidatario del servizio potrà applicare al servizio di cremazione di resti mortali da estumulazione ordinaria con feretro di legno e zinco, con richiesta dei familiari, una tariffa non superiore ad Euro 265,00 + IVA, comprendente anche il servizio di cerimonia di consegna ceneri.

Tali tariffe non essendo previste dal Decreto Ministeriale sopra citato sono suscettibili di aggiornamento annuale al 1 luglio secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati previa richiesta del concessionario assentita con deliberazione della Giunta Comunale;

- 4) di approvare quali linee di indirizzo per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica che sia richiesto ai partecipanti il possesso dei requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici; saranno quindi esclusi dalla partecipazione i soggetti che ricadono nelle fattispecie previste dall'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I

requisiti di partecipazione saranno meglio definiti nella documentazione di gara in coerenza con la normativa vigente e con la necessità di garantire la massima partecipazione e nello stesso tempo l'affidabilità e l'esperienza nella gestione di impianti di cremazione. Oltre che il possesso delle attestazioni SOA nel caso si intenda eseguire direttamente i lavori, i concorrenti dovranno, in particolare, dimostrare di aver svolto servizi analoghi nel triennio dalla pubblicazione del bando, pari ad almeno numero 2000 cremazioni di salme/resti annui eseguite in un singolo impianto. La Città si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente;

- 5) di approvare lo schema di contratto di concessione allegato alla presente deliberazione (allegato 3), autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscriverlo con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta tecnica, fermo restando al di fuori di tale ipotesi la possibilità di apportare allo stesso modifiche non sostanziali al testo;
- 6) di demandare, fermo restando gli indirizzi approvati dal presente provvedimento, ai competenti uffici la predisposizione della documentazione di gara e dell'iter relativo la conferenza di servizi;
- 7) di approvare le modifiche al Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri, in particolare gli articoli 35, 38 e 40 nel testo allegato al presente provvedimento (allegato 4);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,
AI SERVIZI CIMITERIALI
Stefano LO RUSSO

IL DIRETTORE GENERALE
Gianmarco MONTANARI

IL DIRETTORE
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI,
PATRIMONIO E VERDE
Claudio LAMBERTI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
IL DIRIGENTE
Renzo MORA

IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI
Dario SARDI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
Anna Tornoni
